


COMUNE DI BISSONE



Messaggio Municipale

No. 7/2014

Concernente l'adozione del nuovo Regolamento
comunale sull'ormeggio di natanti

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri comunali,

sottoponiamo alla vostra attenzione il presente Messaggio Municipale concernente l'adozione del nuovo Regolamento comunale sull'ormeggio di natanti.

Premessa

Il Municipio, parallelamente al Messaggio Municipale no. 4/2014 relativo alla richiesta di un credito di CHF 330'000.00 per la realizzazione di 12 scivoli per natanti con argano elettrico, propone l'introduzione di un nuovo Regolamento comunale sull'ormeggio di natanti, che comprenda pure i nuovi ormeggi che si intendono realizzare sotto il viadotto dell'autostrada ai mappali no. 119/475 RFD di Bissone.

Il presente Regolamento deve essere approvato dal Legislativo comunale nei termini degli artt. 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2 e 186 LOC.

Questa proposta di modifica sottostà pertanto all'approvazione del Messaggio Municipale no. 4/2014.

Contenuti del Regolamento

Il nuovo Regolamento comunale sull'ormeggio dei natanti si compone di 7 capitoli, che vengono riassunti nei punti importanti qui di seguito:

Capitolo I: nulla da osservare, si definisce il campo di applicazione e lo scopo del Regolamento.

Capitolo II: si sottolinea che l'art. 3 definisce in maniera chiara quali sono i luoghi di ormeggio, ma soprattutto quali natanti possono ormeggiare nei diversi luoghi. In particolare si rimarca che nel nuovo Porto comunale sotto il viadotto dell'autostrada (mappali no. 119/475), sarà permesso l'ormeggio unicamente a motoscafi.

Capitolo III: conferisce la competenza di dare in locazione gli ormeggi al Municipio e definisce le condizioni che il Municipio deve rispettare per l'assegnazione degli ormeggi stessi. Inoltre all'art. 5 si regolano i principi e le norme per la concessione degli ormeggi.

Capitolo IV: questo capitolo regola gli obblighi generali, le responsabilità, la circolazione nel Porto, la manutenzione e la cura delle infrastrutture.

Capitolo V: il presente capitolo definisce i divieti.

Capitolo VI: all'art. 10 si stabiliscono i minimi ed i massimi dei canoni di affitto degli ormeggi natanti. La riduzione della tassa al 50% ai domiciliati viene mantenuta, ad eccezione del nuovo Porto comunale ai mappali 119/475 RFD di Bissone, dove non sono ammesse riduzioni per permettere l'autofinanziamento dell'opera.

Capitolo VII: definisce a chi spetta la sorveglianza del Regolamento, autorizza il Municipio ad emanare specifiche Ordinanze di esecuzione del Regolamento comunale, inoltre stabilisce la revoca della concessione e la rimozione forzata dei natanti. All'art. 14 cpv. 3 è stabilita una norma transitoria, che vincola il Municipio a fissare tramite apposita Ordinanza una tassa di ormeggio che permetta l'autofinanziamento dell'opera realizzata. Una volta che l'opera sarà ammortizzata, il Municipio potrà riadeguare il canone di locazione.

Dispositivo decisionale

Sulla base di quanto sopra esposto, chiediamo all'onorando Consiglio comunale di voler

risolvere:

1. È approvato il Regolamento comunale sull'ormeggio di natanti allegato al presente Messaggio;
2. Il precedente Regolamento comunale per l'ormeggio di natanti nel porto e sulla riva della Piazza F. Borromini del 26 maggio 1998 è abrogato;
3. Il presente Regolamento è subordinato all'approvazione del Messaggio Municipale no. 4/2014;
4. L'entrata in vigore del presente Regolamento comunale, conformemente all'art. 190 LOC, avviene non appena ottenuta l'approvazione del Consiglio di Stato.

Con ogni ossequio.

Bissone, 12 marzo 2014
RM 211/2014

il Sindaco:


Sergio De Toni

per il Municipio:



il Segretario:


Fabrizio Gervasoni

Per esame e rapporto:

- Commissione della gestione
- Commissione delle opere pubbliche
- Commissione delle petizioni e naturalizzazioni

Allegato: Regolamento comunale sull'ormeggio di natanti.

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORMEGGIO DI NATANTI

del XXX

Il Consiglio comunale di Bissone

richiamati gli artt. 2, 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2 e 186 LOC e l'art. 7 ROC;

risolve:

CAPITOLO I

CAMPO DI APPLICAZIONE E SCOPO

Art. 1
Campo di
applicazione

Il presente Regolamento si applica ai natanti che ormeggiano sulla riva della Piazza Francesco Borromini (mappale no. 299 RFD di Bissone); nel Porto comunale (mappale no. 293 RFD di Bissone) e nel Porto comunale (mappali no. 119/475 RFD di Bissone) del Comune di Bissone.

Art. 2
Scopo

Lo scopo del presente Regolamento è di regolare la concessione in locazione degli ormeggi natanti, definendo pure le responsabilità, gli obblighi, i diritti ed i divieti.

CAPITOLO II

ORMEGGI NATANTI E DESTINAZIONE

Art. 3
Destinazione dei
natanti nelle zone

1. Il Comune di Bissone dispone di ormeggi natanti nelle seguenti zone:
 - a) riva della Piazza Francesco Borromini (mappale no. 299 RFD di Bissone);
 - b) Porto comunale (mappale no. 293 RFD di Bissone);
 - c) Porto comunale (mappali no. 119/475 RFD di Bissone).

2. La destinazione dei natanti nelle seguenti zone è regolata come segue:
 - a) riva della Piazza Francesco Borromini (mappale no. 299 RFD di Bissone):
 - Barche a remi, a vela, con o senza motore ausiliario fino a 6 Kw.
 - b) Porto comunale (mappale no. 293 RFD di Bissone):
 - Barche a remi, a vela, con o senza motore ausiliario fino a 6 Kw;
 - Motoscafi.
 - c) Porto comunale (mappali no. 119/475 RFD di Bissone):
 - Motoscafi.

CAPITOLO III

LOCAZIONE

Art. 4
Assegnazione degli
ormeggi

1. La competenza di attribuire gli ormeggi natanti è del Municipio, in questo ambito lo stesso emanerà una specifica Ordinanza municipale di applicazione.
2. Il Municipio può delegare questa competenza all'amministrazione comunale, tramite apposita Ordinanza municipale.
3. Il Municipio assegna gli ormeggi nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) i locatari devono essere persone fisiche e nel contempo proprietari del natante stazionato;
 - b) non può essere assegnato più di un ormeggio per persona;
 - c) gli ormeggi vengono assegnati prioritariamente alle persone fisiche domiciliate nel Comune o comunque tenute al pagamento delle imposte per attività lucrativa nel Comune;

- d) esaurite le richieste dell'art. 3 cpv. 3 lett. c), il Municipio può assegnare gli ormeggi rimasti a terzi non domiciliati. Le richieste di proprietari di residenze secondarie nel Comune, sono trattate come quelle di terzi non domiciliati.

Art. 5
Concessioni ed
ormeggio

1. La concessione dell'ormeggio è personale e non può essere trasferita o rivenduta.
2. È riservato il diritto del Municipio di modificare in ogni momento i posti di ormeggio, dandone comunicazione scritta agli interessati.
3. Il Municipio è pure autorizzato a revocare le concessioni per motivi di interesse pubblico con un preavviso scritto di 3 mesi agli interessati.
4. Il cambiamento di posti già assegnati può avvenire solo con il consenso scritto del Municipio.
5. La scelta del sistema di ormeggio è libera.
Esso deve tuttavia essere realizzato a regola d'arte e non deve danneggiare l'infrastruttura usata e l'ormeggio delle altre imbarcazioni.
6. I natanti devono essere fissati adeguatamente ai supporti previsti per tale scopo utilizzando ormeggi della dovuta misura e forza.

CAPITOLO IV
UTILIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

Art. 6
Obblighi generali e
responsabilità del
detentore della
concessione

1. Il proprietario del natante deve regolarmente tirare in secca ed ormeggiare l'imbarcazione al posto assegnato.

L'obbligo di tirare in secca il natante non è valido per i natanti che ormeggiano al Porto comunale di cui all'art. 3 cpv. 1 lett. b) del presente Regolamento.
2. Il proprietario del natante deve informare tempestivamente il Municipio con comunicazione scritta firmata in originale in caso di:
 - a) cambiamento di indirizzo del domicilio;
 - b) cambiamento di natante di genere o categoria;
 - c) cambiamento di assicurazione di responsabilità civile;
 - d) vendita o trapasso della proprietà del natante.
3. Il detentore deve assicurare che il natante sia in perfette condizioni ed in conforme stato di navigazione.
4. Il detentore deve inoltre provvedere alla regolare immatricolazione del natante presso la competente Autorità cantonale e deve munire il natante stesso delle targhe di riconoscimento ben visibili.
Il Municipio può in ogni tempo eseguire i relativi controlli.

Sono riservate le eccezioni di immatricolazione previste da altre leggi cantonali o federali.
5. Il titolare della concessione deve garantire la corretta pulizia dell'ormeggio e del natante nell'interesse del decoro comunale.
6. L'uso delle infrastrutture avviene a rischio proprio dell'utente, riservato il caso previsto dall'art. 58 CO.
7. Il proprietario del natante è responsabile sia verso il Comune, sia verso terzi, dei danni a persone ed a cose, che il natante stesso può arrecare all'interno del Porto comunale o sulla riva della Piazza Francesco Borromini.
Il Comune non si assume nessuna responsabilità in caso di avarie, incendi, furti, danni, manomissioni o altri sinistri ai natanti.

8. Il proprietario del natante è obbligato a stipulare un'adeguata assicurazione di responsabilità civile. Copia della polizza deve essere trasmessa al Municipio, quale conferma dell'obbligo di assicurarsi.
Il Municipio può in ogni tempo richiedere informazioni sulla polizza assicurativa stipulata e copia dei giustificativi di avvenuto pagamento dei premi assicurativi.
9. Ogni utente è tenuto a salvaguardare scrupolosamente la pulizia del lago e nell'area dell'infrastruttura; qualora dovesse lasciare tracce di sporco sarà suo dovere provvedere all'immediata pulizia ed alla rifusione di eventuali danni.
10. Equipaggi in tardo rientro sono tenuti ad evitare inutili rumori.

Art. 7
Circolazione nel Porto comunale

1. All'interno del comprensorio del Porto comunale e nelle sue immediate vicinanze la velocità dei natanti deve essere adeguata per evitare disagi o danni agli altri natanti stazionati.
2. Gli accessi al Porto comunale devono sempre essere mantenuti liberi.

Art. 8
Manutenzione e cura delle infrastrutture

1. La manutenzione ordinaria è eseguita dal Comune.
2. Ogni utente deve utilizzare con cura le attrezzature a disposizione.
3. Danni o difetti agli impianti o ai natanti devono essere segnalati tempestivamente al proprietario del natante ed al Municipio.

CAPITOLO V
NORME GENERALI

Art. 9
Divieti generali

1. È vietato il subaffitto dell'ormeggio.
Non è pure concesso il suo trapasso a seguito della vendita del natante, della successione o della donazione della proprietà del natante.
2. Sono vietati lavori di manutenzione e di riparazione che possono causare inquinamenti o eccessivi rumori; in particolare è proibito travasare carburante nei natanti o eseguire cambi dell'olio del motore, come pure pulire i natanti con detergenti o sostanze chimiche.
3. Difetti che provocano perdite di olio o di carburanti devono essere immediatamente eliminati.
4. È vietato lo scarico delle toilette chimiche nel lago. Le stesse devono essere scaricate dai natanti senza provocare inquinamenti.
5. Le acque luride dei natanti (acqua di sentina, olii, ecc...) devono essere evacuate tramite un apposita pompa.
6. È inoltre vietato:
 - autorizzare terze persone ad usufruire del proprio ormeggio anche per un breve periodo;
 - lasciare inutilizzato l'ormeggio per un periodo prolungato senza chiederne l'autorizzazione al Municipio.

CAPITOLO VI
TASSE

Art. 10
Ammontare dei canoni di affitto

1. I canoni di affitto sono i seguenti:

<i>Natante</i>	<i>Minimo</i>	<i>Massimo</i>
Motoscafi oltre i 60 Kw	CHF 4'000.00	CHF 9'000.00
Motoscafi fino ai 60 Kw	CHF 1'000.00	CHF 6'000.00
Barche a remi, a vela, con o senza motore ausiliario fino a 6 Kw	CHF 500.00	CHF 3'000.00

2. Il Municipio applica le tariffe con specifica Ordinanza municipale ed adegua periodicamente i canoni ai mutamenti dei costi del capitale e dell'esercizio.
L'Ordinanza specifica pure i termini di pagamento e la tassa di diffida.
3. Il Municipio è altresì autorizzato a concedere una riduzione della tassa ai domiciliati del Comune fino al massimo al 50% della tassa stessa.
La riduzione della tassa non è permessa per gli ormeggi del Porto comunale di cui all'art. 3 cpv. 1 lett. c) del presente Regolamento.

CAPITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11
Sorveglianza, revoca
della concessione e
rimozione forzata

1. Il Municipio è responsabile dell'applicazione del presente Regolamento ed è autorizzato ad emanare specifiche Ordinanze di esecuzione.
2. Il mancato rispetto delle presenti norme e delle disposizioni del Municipio è punito con l'ammonimento scritto. In caso di recidiva o di gravi infrazioni il Municipio può disdire con effetto immediato il contratto di locazione.
3. Il Municipio può procedere, previa diffida al titolare della concessione, a rimuovere forzatamente a spese del titolare stesso, natanti in cattivo stato di manutenzione, affondate ed abbandonate.
4. Il Municipio può revocare la concessione:
 - se il natante non è immatricolato; salvo le eccezioni di cui all'art. 6 cpv. 4 del presente Regolamento;
 - se il concessionario è in arretrato di oltre 90 giorni dalla data di scadenza della relativa tassa di ormeggio;
 - se il concessionario non coincide con il proprietario del natante.
5. È riservata la procedura di contravvenzione conformemente agli artt. 145 e seguenti LOC.

Art. 12
Esecutività

Le tasse di ormeggio, una volta cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli artt. 80 LEF e 28 LALEF.

Art. 13
Rimedi di diritto

Contro le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti.

Art. 14
Norma finale

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce il precedente Regolamento comunale per l'ormeggio di natanti nel porto e sulla riva della Piazza F. Borromini del 26.05.1998 ed ogni altra disposizione in vigore contraria od incompatibile.
2. I contratti di locazione conclusi precedentemente all'approvazione del presente Regolamento rimangono validi. Verranno però adeguate le tariffe di locazione sulla base del nuovo tariffario.
3. Le tasse di ormeggio per il Porto comunale (mappali no. 119/475 RFD di Bissone) di cui all'art. 10 cpv. 1 del presente Regolamento, devono essere fissate dal Municipio tenendo conto del principio di autofinanziamento dell'opera realizzata. Questa disposizione viene a cadere con l'ammortamento totale dell'opera stessa.
4. Sono riservate le disposizioni federali e cantonali in materia.

Art. 15
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore non appena ottenuta l'approvazione del Consiglio di Stato.

Per il Consiglio comunale:

Il Presidente:

Gli scrutatori:

Il Segretario:

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del XXX
Esposto all'albo nel periodo compreso tra il XXX e il XXX
Ratificato dalla Sezione degli Enti locali con ris. no. XXX del XXX